



## Sentenza n. 2 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon  
*decisione del 20 dicembre 2022, deposito del 12 gennaio 2023*  
*comunicato stampa del 12 gennaio 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordinanze nn. 164 del 2021 e 73 del 2022*

#### **parole chiave:**

MISURE DI PREVENZIONE – LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE – POTERE DI  
LIMITAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 3, comma 4, e 76 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, secondo comma, 15, 21 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento - inammissibilità

Con due ordinanze, la n. 164/2021 e la n. 73/2022, rese in altrettanti giudizi, il Tribunale ordinario di Sassari, sezione penale, e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia) con riferimento agli artt. 3, secondo comma, 15, 21 e 117, primo comma, Cost. Nello specifico le censure attengono alla previsione che attribuisce al **questore** – nell'adottare la misura di prevenzione dell'avviso orale "rafforzato" nei confronti delle persone condannate definitivamente per delitti non colposi – **il potere di vietare a tali soggetti l'utilizzo di "qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente", tra cui anche i telefoni cellulari**, in quanto ricompresi in tale ultima definizione (interpretazione fornita dal rimittente, sulla scia della costante giurisprudenza di legittimità). L'art. 76 del medesimo decreto, censurato dal solo Tribunale ordinario di Sassari, ha a oggetto, invece, la sanzione per la violazione della condotta sopra richiamata.

I giudici rimittenti ritengono che la **disponibilità di un telefono cellulare "costituirebbe oggi presupposto indispensabile per poter effettivamente esercitare la libertà di comunicare"**. Pertanto, le **norme censurate** sarebbero **elusive della riserva di giurisdizione posta dall'art. 15 Cost.**, nella misura in cui consentono a una mera decisione dell'autorità amministrativa la limitazione della libertà di comunicazione, in assenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. In aggiunta, i rimittenti assumono violato anche l'art. 3 Cost.,

poiché i destinatari del divieto del questore di possedere e usare telefoni cellulari sarebbero trattati “in modo ingiustamente deteriore rispetto a coloro che sono raggiunti da misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 4 cod. antimafia”. L’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione include tra i parametri anche l’art. 21 Cost., in quanto il divieto imposto dal questore lederebbe la “dimensione passiva” della libertà di espressione, ossia la “libertà di ricevere informazioni”. La libertà di espressione – segnala l’ordinanza della Suprema Corte – “rivestirebbe un’importanza centrale per la democraticità dell’ordinamento, costituendo un diritto al contempo individuale e sociale”. Inoltre, l’ordinanza formulata dai giudici di legittimità evidenzia un possibile contrasto dell’art. 3, comma 4, del Codice antimafia con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU.

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la q.l.c. riferita all’art. 76, comma 2, del Codice antimafia, sollevata con l’ordinanza del Tribunale ordinario di Sassari, in quanto il rimittente non avrebbe addotto alcuna argomentazione a sostegno della censura.

**La Consulta ritiene fondate, invece, le questioni riferite all’art. 3, comma 4, Codice antimafia per violazione dell’art. 15 Cost.** I giudici costituzionali affermano che “la Costituzione tutela la libertà (e la segretezza) della corrispondenza, che all’epoca costituiva l’archetipo di riferimento, ma estende la garanzia ad ogni forma di comunicazione”. **La pronuncia**, nello specificare che le “**limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo o strumento non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale che l’impiego di quel mezzo o strumento consenta [...] di soddisfare**”, evidenzia come esiste “**un limite, superato il quale la disciplina che incide sul mezzo – in ragione del particolare rilievo che questo riveste a livello relazionale e sociale – finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto**”, con ciò determinando un nocuo alla libertà tutelata dalla Costituzione. La Corte, con riferimento alle disposizioni del Codice antimafia censurate, sottolinea che il divieto di possesso di un telefono mobile si traduce in un limite alla libertà di comunicare, in quanto tale strumento è attinente “alla sua dimensione sociale e relazionale”. La pronuncia ribadisce come misure limitative della libertà di comunicazione possono esistere, ma devono essere disposte con atto motivato dall’autorità giudiziaria e non – come nel caso di specie – da parte dell’autorità amministrativa, senza neppure l’obbligo da parte di quest’ultima di comunicazione all’autorità giudiziaria, in violazione, dunque, della riserva di giurisdizione posta *ex art.* 15 Cost.

**La Corte costituzionale dichiara pertanto incostituzionale l’art. 3, comma 4, Codice antimafia, “nella parte in cui – sul presupposto che il telefono cellulare rientra tra gli apparati di comunicazioni radiotrasmittente – consente al questore di vietarne, in tutto o in parte, il possesso e l’utilizzo”.** Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate assorbite.

*Alessandro De Nicola*